

BOZZE DI STAMPA

28 febbraio 2019

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia (1063)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 2

2.1

DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «a cinque anni o.».

Art. 4

4.1

DE BERTOLDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La concessione della garanzia di cui all'articolo 1 è condizionata alla trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca

d'Italia, in deroga alla normativa vigente, dell'elenco dei debitori insolventi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, della Banca Carige che richiede il sostegno, nonché del consulenti strategici, finanziari e legali operanti nella medesima banca e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100

DI PIAZZA, DI NICOLA, DRAGO, FENU, LANNUTTI, LEONE

Il Senato,

in sede di esame del ddl "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia" (A.S. 1063);

premesso che:

il presente provvedimento reca disposizioni volte a preservare la stabilità finanziaria nonché a disciplinare l'erogazione di misure di sostegno pubblico, nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato alle banche, alla Banca Carige Spa, anche in esito delle prove di stress effettuate a livello nazionale;

il provvedimento d'urgenza, s'inserisce nell'ambito della crisi del settore bancario in corso da anni, con l'intento di sostenere e tutelare la fiducia del risparmio e rafforzare gli strumenti di controllo e di intervento anche nei riguardi dei commissari nominati, fornendo loro, un quadro operativo che permetta di trarre pieno beneficio dalle opportunità gestionali offerte dall'amministrazione straordinaria superando, eventuali incertezze dei mercati che possono emergere, in occasione di tale procedura di vigilanza;

al riguardo, a fronte degli strumenti d'intervento previsti, per affrontare le difficoltà legate ai crediti in sofferenza, ed innalzare i livelli di fiducia sul risparmio dell'intero settore bancario, ed evitare il diffondersi della percezione negativa in Italia occorre altresì affiancare ulteriori misure volte ad affrontare le responsabilità degli amministratori con un inasprimento delle pene e più in generale, nei riguardi dei reati rilevanti per il settore bancario, al fine di definire un quadro regolatorio delle sanzioni penali per il settore bancario e finanziario;

si rende opportuno apportare modifiche alla legislazione penale, con particolare riferimento alle previsioni delle responsabilità in capo ai ver-

tici degli istituti di credito o di intermediazione finanziaria coinvolti dai dissesti finanziari nonché alle condotte illecite, al fine di prevenire e reprimere gli abusi e le distorsioni che hanno portato all'attuale situazione di crisi del mondo bancario;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, nel corso della legislatura, un intervento normativo *ad hoc* volto all'inasprimento di pene e sanzioni per i reati commessi dagli amministratori bancari o d'intermediazione finanziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

G4.101

MANGIALAVORI, CONZATTI, SCIASCIA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia";

premesso che:

negli ultimi sette anni in Italia sono state oltre 6.000 le chiusure delle filiali degli istituti bancari, con una riduzione del personale impegnato nel sistema creditizio di ben oltre 26.000 unità;

gli istituti di credito mettono in campo politiche di taglio dei costi drastiche con la conseguenza di lasciare scoperti, senza alcun sportello bancario, tanti centri in Italia;

la trasformazione del sistema bancario, alla ricerca di sempre più elevati livelli di redditività ed efficienza, sta provocando la desertificazione sul territorio degli sportelli bancari che rischia di tagliare fuori quasi completamente aree meno sviluppate dell'Italia soprattutto nelle zone del Mezzogiorno;

la situazione dei Comuni senza istituti bancari si riflette principalmente sulla popolazione anziana, non certamente abituata all'uso di internet e spesso impossibilitata ad effettuare qualsiasi spostamento;

una tale situazione determina notevoli disagi non solo a tanti cittadini ed imprese, ma anche ai possibili turisti che visitano località prive di agenzie bancarie ed impossibilitati a prelevare;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative amministrative volte ad introdurre una normativa, anche di natura fiscale, che tuteli il mantenimento delle filiali bancarie presenti nei Comuni periferici, ubicati in zone

svantaggiate, evitando situazioni che arrechino disagi per i residenti ed impoveriscano il territorio.

G4.102

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, MARTELLI

Il Senato,
premessi che:
il fenomeno delle pressioni commerciali improprie e vessatorie esercitate da chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un istituto di credito sugli addetti alla vendita di prodotti finanziari, ha oramai assunto contorni socialmente rilevanti;
numerosi studi sullo stress lavoro correlato promosso da alcuni sindacati di categoria in collaborazione con alcuni atenei italiani, hanno rivelato un alto livello di stress come conseguenza di perduranti pressioni improprie sui lavoratori bancari costretti a operare in un clima più coercitivo che collaborativo che finisce per incidere sull'essenza stessa del rapporto tra la banca ed i lavoratori, oltre che tra la banca e la sua stessa clientela, che rischia di minare alla base la fiducia verso il sistema bancario negli ultimi anni già gravemente compromessa;
il fenomeno è alimentato dal fatto che i contratti di lavoro di alcuni istituti di credito vincolano quota parte della retribuzione dei propri dipendenti alla promozione e al collocamento, da parte loro, di prodotti finanziari, prevedendo, inoltre, sistemi di incentivazione alla progressione di carriera correlati, in modo mediato o diretto, alla vendita di prodotti finanziari;
i lavoratori interessati, costretti a farsi carico dei rischi aziendali, hanno dichiarato che, a causa delle suddette pressioni, l'insostenibilità del lavoro pesa, tra i fattori di rischio, per il 56 per cento, mentre la percezione dello stress per il 64 per cento;
l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato quanto sia difficile il presidio della problematica trattandosi di materia che sfugge alle normali dinamiche sindacali;
a partire dallo scorso dicembre 2018 è diventata operativa la Commissione bilaterale prevista dall'accordo tra l'Abi e i sindacati bancari sulle politiche commerciali e l'organizzazione del lavoro nei cento gruppi creditizi dove lavorano 300 mila italiani, istituita nell'anno 2017 per arginare l'eccesso di sistemi incentivanti e pratiche troppo spinte in ambito lavorativo bancario, slegando gli incentivi dalla vendita di prodotti finanziari;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di giungere alla definizione di modelli organizzativi all'interno del settore bancario che favoriscano lo sviluppo di politiche commer-

ciali equilibrate, rispettose della dignità dei lavoratori, delle esigenze della clientela e della competitività delle imprese bancarie.

EMENDAMENTI

Art. 5

5.1

DE BERTOLDI

Al comma 3, sopprimere le parole: «con durata superiore ai tre anni.»

Art. 6

6.1

DE BERTOLDI

Al comma 5, dopo le parole: «Banca d'Italia», inserire le seguenti: «e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.»

6.2

DE BERTOLDI

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 7

7.1

DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione», con le seguenti: «mediante invio della comunicazione a mezzo fax e a mezzo posta elettronica certificata con modalità individuate dallo stesso Dipartimento del Tesoro».

7.2

DE BERTOLDI

Al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:

*«a-bis) distribuire *bonus* monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario dei premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 22».*

7.3

DE BERTOLDI

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) investire in strumenti finanziari speculativi».

7.4

DE BERTOLDI

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) qualsiasi banca beneficiaria di aiuti di Stato sotto forma di misure di ricapitalizzazione o di sostegno con garanzia pubblica su emissione

obbligazioni deve limitare la retribuzione del personale, compresi i membri del consiglio di amministrazione e gli alti dirigenti. La limitazione della retribuzione complessiva deve includere tutte le eventuali componenti fisse e variabili e le pensioni in linea con gli articoli 93 e 94 della direttiva 2013/36/UE. La retribuzione complessiva dei singoli non deve essere superiore a 10 volte il salario medio dei dipendenti della banca beneficiaria. La banca non deve versare indennità di licenziamento superiori a quanto richiesto per legge o per contratto. Le restrizioni in materia di retribuzione devono applicarsi fino a quando la banca ha rimborsato gli aiuti di Stato».

ORDINI DEL GIORNO

G7.100

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PINOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a.- Cassa di risparmio di Genova e Imperia (A.S. 1063);

premesso che:

il presente decreto-legge, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, autorizza il Ministero dell'economia e finanze a concedere, fino al 30 giugno 2019 la garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione di Banca Carige, fino a un valore nominale di 3 miliardi di euro;

l'articolo 7 disciplina la procedura per accedere alla garanzia, stabilendo che Banca Carige S.p.A. può presentare una richiesta secondo un modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro, il quale la concede sulla base di una valutazione positiva della Banca d'Italia;

considerato che:

la banca è tenuta a presentare, a specifiche condizioni, un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico;

al fine di preservare la stabilità finanziaria nel medio periodo appare necessario che Banca Carige possa avvalersi dell'assistenza pubblica nella gestione dei crediti deteriorati per consentire una più efficace gestione dei crediti deteriorati;

rilevato che:

la definizione di crediti deteriorati adottate dalla Banca d'Italia sono quelle armonizzate a livello dell'SSM, il nuovo meccanismo unico di vigilanza (noto con l'acronimo SSM - Single Supervisory Mechanism), che riflettono i criteri pubblicati nel 2013 dall'Autorità bancaria europea (EBA);

secondo la Circolare n. 272 la Banca d'Italia ha evidenziato tre sottoclassi di crediti deteriorati: le "sofferenze", le "inadempienze probabili", le "esposizioni scadute e/o sconfinanti";

tenuto conto che:

il quadro complessivo in termini strategico-finanziari debba consentire il miglioramento delle prospettive di recupero e di massimizzazione del valore delle cessioni dei crediti deteriorati;

i crediti *in bonus* di minore qualità, hanno una probabilità relativamente elevata di trasformarsi in partite deteriorate;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure che consentano a Banca Carige S.p.A. di avvalersi del supporto di Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. (di seguito denominata "SGA") nella forma di consulenze a titolo gratuito.

G7.101

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, MARTELLI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento dispone misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, finalizzate a preservare la stabilità finanziaria e scongiurare una grave e conseguente perturbazione dell'economia;

nello specifico il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 30 giugno 2019, a concedere la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione di Banca Carige, in misura strettamente necessaria a ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine;

a tal fine l'articolo 7 del provvedimento dispone che Banca Carige S.p.a. è tenuta a presentare, entro due mesi dalla concessione della garanzia, un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta della banca a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico;

l'auspicio è che, in questo processo necessario, si tenga conto dei tanti lavoratori che negli ultimi anni hanno vissuto ed affrontato, nella loro quotidianità, il peso della crisi, impegnandosi affinché Banca Carige potesse proseguire nel suo operato. Ad oggi si contano ben 482 filiali e 4200 dipendenti, la più alta

concentrazione è presente nella regione Liguria ma vi è una distribuzione su quasi tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo:

a porre in atto ogni iniziativa possibile affinché le misure previste per il sostegno pubblico in favore di Banca Carige S.p.a., dirette a garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, siano accompagnate da azioni volte a tutelare e preservare le attuali posizioni lavorative del personale dipendente, evitando gravi ricadute anche sul fronte occupazionale.

EMENDAMENTI

Art. 8

8.1

DE BERTOLDI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «all'erario», aggiungere le seguenti: «, entro trentasei mesi,».

8.2

DE BERTOLDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui la banca non risulti in grado di ottemperare al piano di ristrutturazione di cui al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere uno o più decreti ai fine di procedere alla nazionalizzazione della medesima banca e disciplinare il trasferimento delle relative azioni».

ORDINI DEL GIORNO

G8.100

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia";

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni volte a garantire alla banca Carige misure di sostegno pubblico, attraverso la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca medesima;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenti alla Commissione europea e alle Camere una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, con cui sono fornite informazioni riguardo ciascuna emissione di strumenti garantiti, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie.

Art. 9

G9.100

SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia";

premesso che:

all'articolo 9, concernente "Erogazione di liquidità di emergenza", il comma 1 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze può rilasciare, entro il 30 giugno 2019, la garanzia statale per integrare il valore realizzato del collaterale stanziato da Banca Carige a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (ELA), in conformità con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea;

il Ministro dell'economia e delle finanze dovrebbe tenere conto del fatto che esiste un credito di imposta iscritto nelle voci di bilancio di Banca Carige pari a 1,5 miliardi di euro e che la stessa Banca possiede quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, in conformità con gli schemi previsti dalla Bce. Tale circostanza appare rilevante anche ai fini del riconoscimento da parte della Commissione Europea all'Istituto il requisito di banca sistemica;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di tenere conto dei crediti di imposta iscritti nelle voci di bilancio di Banca Carige, nonché della titolarità da parte della suddetta Banca di quote di partecipazione in Banca d'Italia.

Art. 10

G10.100

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a.- Cassa di risparmio di Genova e Imperia (A.S. 1063);

premesso che:

l'articolo 10 del presente decreto-legge prevede che in caso di inadempimento della Banca Carige S.p.A. alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti della Banca d'Italia rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, la Banca d'Italia, presenta richiesta di attivazione della garanzia statale al Dipartimento del Tesoro, allegando la documentazione relativa all'escussione dell'attività finanziaria posta in garanzia e indicando gli importi residui dovuti;

considerato che:

la vicenda della crisi della Banca Carige, che ha coinvolto migliaia di risparmiatori, ha posto l'attenzione sulla necessità di rendere più chiare, migliorandole, le regole in tema di *governance* delle banche;

prevenire la crisi di una banca, in maniera da ridurre l'impatto per le finanze pubbliche, non solo è rendere tempestivo ed efficace l'intervento della Vigilanza, ma dipende anche dalla possibilità di garantire condizioni di massima trasparenza sul mercato, assicurando un flusso di informazioni costante e coerente con il contesto societario;

non sempre sui siti internet delle banche sono presenti i dati relativi ad ogni componente del consiglio di amministrazione;

tenuto conto che:

nella memoria depositata nell'ambito dell'istruttoria del presente decreto-legge dal Vice Direttore Generale della Banca d'Italia il 23 gennaio 2019, si sottolinea come tra i fattori specifici del caso Carige, primo tra tutti vi è una *governance* inadeguata. L'omonima Fondazione, a lungo azionista di maggioranza, ha esercitato le sue prerogative di azionista senza svolgere un'appropriata selezione dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Il vertice aziendale in carica per molti anni ha operato in assenza di un vaglio adeguato da parte dei soci e, di fatto, in condizione di autoreferenzialità;

l'articolo 10 del presente decreto-legge stabilisce che il Dipartimento del Tesoro, una volta accertata la fondatezza della richiesta, provvede entro 30 giorni alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure che obblighino, pena una sanzione pecuniaria, Banca Carige a rendere disponibili sul proprio sito *internet*, dopo la presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia pubblica, i dati relativi al consiglio di amministrazione della banca nominato dal 2014.

EMENDAMENTI

Art. 11

11.0.1

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 1 delta legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 507 è aggiunto il seguente:

"507-bis. Nel caso in cui a causa delle disposizioni di cui ai commi da 493 a 507 sia disposta una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea, tutti i termini temporali per l'accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori si intendono sospesi sino alla conclusione della procedura di contenzioso,"».

Art. 12

12.1

DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'intervento dello Stato ai sensi del presente Capo II è condizionato alla trasmissione al Ministero e all'Autorità competente, in deroga alla normativa vigente, dell'elenco dei debitori insolventi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, delle banche e dei gruppi bancari Italiani che richiedono il sostegno, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nelle medesime banche e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti

elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali dei Ministero e dell'Autorità competente».

Art. 14

14.1

DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) l'elenco dei debitori insolventi dell'Emittente per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nell'Emittente stessa e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e dell'Autorità competente».

14.2

DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le asseverazioni degli esperti indipendenti di cui al comma 2 possono essere oggetto di valutazione da parte della Banca d'Italia al fine di consentire allo Stato di non doverle accettare in modo automatico».

14.3

DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con regolamento congiunto, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Banca d'Italia e Consob individuano le modalità per garantire agli investitori un maggiore controllo delle procedure di acquisto e sottoscrizione di prodotti finanziari».

14.4

DE BERTOLDI

Al comma 3, sostituire le parole: «ultimi tre anni», con le seguenti: «ultimi cinque anni».

14.5

DE BERTOLDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La documentazione di cui al presente articolo è pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto a fornire la medesima documentazione entro 15 giorni dalla richiesta».

14.6

DE BERTOLDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il piano di ristrutturazione di cui al presente articolo è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia all'atto della trasmissione.»

ORDINI DEL GIORNO

G14.100

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PINOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a.- Cassa di risparmio di Genova e Imperia (A.S. 1063);

premesso che:

l'articolo 14 del presente decreto-legge disciplina la presentazione della richiesta di erogazione del sostegno pubblico, specificando la documentazione e le informazioni di cui la richiesta deve essere corredata;

entro due mesi dalla concessione della garanzia, nel caso in cui le passività non siano già state rimborsate, la banca è tenuta a presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, da sottoporre alla Commissione europea;

le regole europee in tema di aiuti di Stato prevedono che le ricapitalizzazioni precauzionali siano effettuate minimizzando la distorsione delle condizioni concorrenziali. Per questo motivo, la Commissione europea può chiedere alla banca un dettagliato e credibile piano di ristrutturazione in grado di assicurare il suo pieno risanamento e un adeguato livello di redditività, efficacia e trasparenza al fine di ridurre la rischiosità dell'intervento pubblico;

le eventuali e successive variazioni del piano di ristrutturazione sono notificati alla Commissione europea, ai fini di una decisione sulla compatibilità delle misure con le norme in tema di aiuti di Stato;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso atti di propria competenza, che il piano di ristrutturazione, vincolato alla concessione della garanzia, sia pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia all'atto della trasmissione.

G14.101

DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1063 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia;

premesso che:

l'articolo 14 prevede che qualora l'Emittente intenda fare ricorso all'intervento dello Stato debba trasmettere al Ministero, all'Autorità competente, e alla Banca d'Italia, una richiesta che indichi l'importo della sottoscrizione delle azioni dell'Emittente, l'entità del patrimonio netto contabile, individuale e consolidato e l'entità del fabbisogno di capitale regolamentare da colmare, nonchè l'attestazione di impegni e il piano di ristrutturazione applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure di competenza volte a prevedere che nella richiesta con cui l'Emittente chiede l'intervento dello Stato venga inserito anche l'elenco dei debitori insolventi dell'Emittente per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nell'Emittente stessa e dei compensi dagli stessi percepiti, assicurando che gli stessi vengano resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e dell'Autorità competente.

EMENDAMENTI

Art. 15

15.1

DE BERTOLDI

Al comma 2, sostituire la parola: «può», con la seguente: «deve».

15.2

DE BERTOLDI

Al comma 2, sostituire le parole da: «chiarimenti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «chiarimenti in merito al valore del patrimonio netto contabile e delle azioni sottoscrivibili dal Ministero ed integrazioni al piano di ristrutturazione. In tali casi il termine di cui al comma 1 è esteso a novanta giorni. L'Emittente è tenuto a soddisfare la richiesta di chiarimenti ed a integrare il piano di ristrutturazione entro sessanta giorni dalla medesima richiesta».

Art. 17

17.1

DE BERTOLDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed alle competenti Commissioni di Camera e Senato».

17.2

DE BERTOLDI

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «derogando anche all'articolo 2441 del codice civile».

17.3

DE BERTOLDI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 sussistono qualora vi sia un accertamento dell'Autorità competente in tal senso.».

ORDINE DEL GIORNO

G17.100

DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1063 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia;

premessi che:

l'articolo 17 prevede che il piano di ristrutturazione e le sue eventuali successive variazioni relative alle modalità di realizzazione dell'intervento statale di ricapitalizzazione precauzionale di Banca Carige vengano notificati alla Commissione europea;

impegna il Governo:

a prevedere che il piano e le sue successive variazioni siano comunicate anche alle competenti Commissioni parlamentari.

EMENDAMENTI

Art. 19

19.1

DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, al personale direttivo, dell'Emittente si applica il limite al trattamento massimo retributivo stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1-ter. All'Emittente che fa ricorso all'intervento dello Stato di cui al presente Capo è fatto divieto di distribuire *bonus* monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti; è fatto altresì divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore dei promotori finanziari, operanti nell'Emittente stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 22».

19.2

DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, al personale direttivo dell'Emittente si applica il limite al trattamento massimo retributivo stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

19.4

DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, in deroga alle norme sul segreto bancario, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, l'Emittente provvede obbligatoriamente alla pubblicazione nelle note integrative di bilancio, in ordine decrescente dell'importo erogato, i dati degli affidamenti classificati come sofferenze fino al raggiungimento del 70 per cento dell'importo complessivo delle sofferenze dell'emittente indicando per ogni singolo affidamento:

- a) la data di erogazione o le date delle erogazioni parziali;
 - b) i nomi degli intestatari del conto corrente su cui è avvenuta l'erogazione ed i nomi degli eventuali beneficiari diversi dagli intestatari del conto;
 - c) il tipo, il valore e lo stato delle garanzie prestate al momento dell'erogazione e alla data di pubblicazione;
 - d) i nomi dei componenti dell'organo amministrativo dell'Emittente che ha autorizzato in via definitiva l'erogazione;
 - e) l'elenco, in ordine cronologico, delle attività attuate dall'Emittente o da soggetti incaricati, per il recupero del credito».
-

19.6

DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è da considerarsi decaduto il provvedimento di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati dei titoli della banca Emittente. Spetta alla CONSOB disciplinare con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini e le modalità per disporre la cessazione e l'eventuale riammissione delle negoziazioni dei titoli dell'Emittente sui mercati nazionali ed internazionali».

19.5

DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'assunzione e per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione nell'emittente da parte del ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto d'azioni disposta ai sensi del presente capo si applicano le seguenti misure:

a) non è permessa la vendita in blocco di crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze oltre il limite del 10 per cento delle rispettive quote iscritte a bilancio al momento dell'assunzione della partecipazione pubblica;

b) non è permessa la vendita in blocco di crediti deteriorati classificati come incagli o sofferenze per pacchetti di valore complessivo superiore a 5 milioni di euro;

c) non è permessa, al fine ridurre al minimo le perdite dovute a svalutazione e cessione dei crediti, nelle vendite in blocco degli stessi crediti, l'inclusione delle posizioni per le quali l'emittente non abbia messo in atto, con la parte debitrice, in un momento successivo all'assunzione della partecipazione pubblica, un tentativo di transazione, la cui trattativa, finalizzata all'ottenimento del maggior vantaggio possibile per l'emittente, non sia stata espletata arrivando, solo in ultima istanza, alla proposta di chiusura della posizione debitoria, a saldo e stralcio, per un importo pari al valore di iscrizione in bilancio».

19.3

DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'Emittente che fa ricorso all'intervento dello Stato di cui al presente Capo, è fatto divieto di distribuire *bonus* monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti; è fatto altresì divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore dei promotori finanziari operanti nell'Emittente stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 22».

ORDINE DEL GIORNO

G19.100

DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1063 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia;

premesso che:

l'articolo 19 disciplina alcuni effetti relativi all'eventuale assunzione di partecipazioni in Banca Carige da parte del MEF;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure di competenza volte a prevedere che qualora il Ministero assuma partecipazioni nell'Emittente, al personale direttivo dell'Emittente si applichi il limite al trattamento massimo retributivo previsto per il personale pubblico e delle società partecipate e venga previsto il divieto di distribuire *bonus* monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti.

EMENDAMENTO

Art. 21

21.1

DE BERTOLDI

Al comma 2, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 21-bis

G21-bis.100

URSO, DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1063 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia,

premesso che:

il sistema sociale e produttivo italiano è ancora oggi gravato da forti criticità finanziarie e bancarie da cui non riesce a liberarsi, che ne compromettono le possibilità di ripresa: oltre un milione duecentomila soggetti, famiglie, professionisti e piccole imprese, infatti, hanno debiti ormai deteriorati e numerosi sono i soggetti finanziari (spesso stranieri) che hanno approfittato di tale situazione, realizzando il più delle volte margini di profitto di gran lunga superiori a quelli riscontrabili in altri mercati europei;

il «deterioramento» della qualità del credito delle banche è una delle principali cause di fragilità del sistema finanziario che porta generalmente alle crisi bancarie, il cui costo lo pagano poi di fatto tutti i cittadini, per le conseguenze nefaste sull'intero sistema economico-produttivo, e non solo azioni-

sti e risparmiatori: una banca, infatti, può essere considerata solida se solidi sono i suoi crediti e, sebbene gli NPL possano essere considerati un elemento fisiologico, è necessario che essi siano ridotti al minimo, perché se superano un certo livello la banca subirà delle conseguenze che influenzeranno la sua redditività ed il suo patrimonio di vigilanza, che è la quantità di capitale che ogni banca deve detenere per soddisfare i requisiti di vigilanza prudenziale previsti dalla normativa di Basilea 2;

la diretta conseguenza sarà peraltro una minor disponibilità di capitale da poter impiegare per la concessione di ulteriori prestiti, fenomeno che ha particolarmente colpito il sistema sociale e produttivo italiano in questi dieci anni di crisi: le banche italiane infatti sono storicamente collegate con l'andamento dell'impresa nazionale, soprattutto quella di piccola e media dimensione (PMI); a dimostrazione di ciò è evidente come il crollo delle PMI abbia coinciso con un aumento delle esposizioni deteriorate delle banche, proprio perché le imprese italiane o sono in stato di insolvenza o non riescono ad onorare i debiti a causa delle avverse difficoltà economiche e di riflesso questo colpisce le famiglie italiane, anch'esse in difficoltà nel pagare mutui e prestiti bancari;

considerato che:

agli effetti della crisi economica e alle cattive pratiche gestionali di alcune banche si sono sommati quelli legati alla lentezza delle procedure di recupero dei crediti: in Italia i tempi per chiudere un fallimento sono doppi rispetto alla media degli altri principali Paesi europei, le procedure di recupero dei crediti procedono a rilento e, di conseguenza, le esposizioni *non performing* sono mantenute in bilancio dalle banche italiane molto più a lungo rispetto agli altri Paesi europei (in media intorno ai sei anni);

in base alle nuove linee guida sui crediti deteriorati da parte della BCE, a partire dal 2018 le banche devono liberarsi degli NPL in tempi molto più rapidi rispetto al passato e non potranno utilizzare margini di discrezionalità sulla loro valutazione (cosa che ha consentito finora di ammorbidire il peso di tali sofferenze sui bilanci);

le cessioni di portafogli di crediti deteriorati sono state effettuate dalle banche in recente periodo con prezzi molto vantaggiosi per gli acquirenti cessionari, grazie anche al momento di drammatica urgenza in cui sono avvenuti; d'altra parte, nel medesimo periodo e in vista delle cessioni, le banche cedenti non avevano accettato o non negoziavano la chiusura transattiva delle posizioni con i debitori;

il profitto delle società cessionarie è notevole soprattutto in Italia, rispetto alla media europea; esse acquistano dalle banche gli NPL a prezzi vantaggiosissimi, realizzando notevoli margini di guadagno, tanto che le stesse banche italiane hanno costituito a loro volta società proprie cui cedere i loro stessi crediti deteriorati; tutto ciò a discapito dei debitori ceduti che devono rispondere ai soggetti cessionari diventati creditori dei loro debiti, i quali non operano in una prospettiva bancaria, ma di legittimo massimo profitto di realizzo dei crediti rispetto al loro prezzo di acquisto;

obiettivo prioritario dovrebbe essere quello di «liberare dalla schiavitù del debito» chi ha già pagato il prezzo più alto della crisi finanziaria ed economica, ossia famiglie, professionisti e piccole imprese;

al fine di attuare un principio di equità tra le parti in campo, si potrebbe garantire un giusto ma limitato guadagno a chi 'detiene' il debito di famiglie ed imprese e, nel contempo, realizzare una sorta di «sanatoria» dei crediti deteriorati: un vero e proprio riscatto che consenta a famiglie e imprese di liberarsi dall'incubo della schiavitù del debito e ricominciare a vivere e produrre;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a consentire - a determinate condizioni - ai soggetti debitori in sofferenza ma che hanno ancora un margine di possibilità di rimettersi in gioco di poter estinguere il proprio debito a un prezzo ragionevole, ad esempio mediante pagamento di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione debitoria da parte della società cessionaria, maggiorato di una determinata percentuale, con evidenti ricadute positive sull'intero tessuto sociale e produttivo del Paese (rilancio dei consumi e degli investimenti, riapertura dell'accesso al credito).

G21-bis.101

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PINOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a.- Cassa di risparmio di Genova e Imperia (A.S. 1063);

premesso che,

il decreto legge in esame prevede una serie di misure di sostegno pubblico in favore di Banca Carige Spa, al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio nel quadro della disciplina europea degli aiuti di Stato al settore bancario;

tali misure, consentono a Banca Carige, posta in amministrazione straordinaria dalla BCE lo scorso 2 gennaio, di poter usufruire, in primo luogo, della concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione e sui finanziamenti erogati discrezionalmente alla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità, e in secondo luogo, della possibilità, qualora non si trovi una soluzione di mercato, di una ricapitalizzazione precauzionale con l'ingresso temporaneo dello Stato nel capitale della banca;

nel corso dell'esame del provvedimento, è stato inserito, in prima lettura alla Camera dei deputati, il nuovo articolo 21-*bis*, con il quale si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una

relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati ai sensi del presente decreto, nella quale siano indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa;

nella suddetta relazione devono essere indicate, con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto;

impegna il Governo

ad informare tempestivamente le competenti Commissioni parlamentari sugli eventuali rilievi o note inviate dalla Commissione Europea in relazione alla vicenda Banca Carige e agli interventi effettuati ai sensi del presente decreto.

EMENDAMENTI

21-bis.0.2

URSO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-ter.

(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto)

1. Al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia - le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società cessionarie", da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti cedenti", quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato "debitore", sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitorici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera *a)*;

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2019.

2. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 25.000.000, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

3. Ai fini di cui al comma 2:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

4. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 3, lettera *b)*, e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

5. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 4. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 2, entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

6. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) la comunicazione di cui al comma 4 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 4, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera *b)* sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 2 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

7. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia».

21-bis.0.6

URSO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-ter.

(Deducibilità fiscale delle perdite rilevate in bilancio su azioni di banche in risoluzione e liquidazione coatta amministrativa)

1. All'articolo 101, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di atti aventi forza di legge che, nell'ambito di procedure di risoluzione bancaria e liquidazione coatta amministrativa, determinano l'azzeramento o la riduzione del valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, per la valutazione si tiene conto, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto avente forza di legge, del valore così azzerato o ridotto".

2. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica anche agli azzeramenti o alle riduzioni di valore

disposti da atti aventi forza di legge emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 22

G22.100

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PINOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a.- Cassa di risparmio di Genova e Imperia (A.S. 1063);

premesso che:

il decreto legge in esame prevede una serie di misure di sostegno pubblico in favore di Banca Carige Spa, al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio nel quadro della disciplina europea degli aiuti di Stato al settore bancario;

tali misure, consentono a Banca Carige, posta in amministrazione straordinaria dalla BCE lo scorso 2 gennaio, di poter usufruire, in primo luogo, della concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione e sui finanziamenti erogati discrezionalmente alla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità, e in secondo luogo, della possibilità, qualora non si trovi una soluzione di mercato, di una ricapitalizzazione precauzionale con l'ingresso temporaneo dello Stato nel capitale della banca;

il provvedimento in esame ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 1,3 miliardi di euro per l'anno 2019, destinato per una parte alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (1 miliardo di euro) e, per la restante parte, dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore di banca Carige;

ai relativi oneri si provvede quanto a 1 miliardo di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per i Fondi multilaterali di sviluppo e il Fondo globale per l'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e quanto a 0,3 miliardi di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per

le garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;

con il taglio degli stanziamenti previsti sui Fondi multilaterali di sviluppo e sul Fondo globale per l'ambiente, il nostro paese rischia di non adempiere nell'anno in corso agli obblighi sottoscritti a livello internazionale, di non partecipare attivamente alle politiche di cooperazione allo sviluppo nello scenario internazionale e alla lotta contro l'inquinamento e il riscaldamento globale;

impegna il Governo:

a ripristinare, a partire dal primo provvedimento utile, gli stanziamenti relativi ai Fondi multilaterali di sviluppo e al Fondo globale per l'ambiente, al fine di consentire al nostro Paese di adempiere agli obblighi sottoscritti a livello internazionale e di garantire la nostra partecipazione attiva alla cooperazione allo sviluppo e alla lotta contro l'inquinamento e il riscaldamento globale.

EMENDAMENTI

22.0.100

PEROSINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 37-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole "il sessanta" è sostituita dalle seguenti: "l'ottanta";

b) al comma 2, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 22, comma 1." sono inserite le seguenti: "In ogni caso, l'insieme dei soci aventi sede in ciascuna Regione italiana non potranno detenere, direttamente e/o indirettamente, un numero di azioni con diritto di voto superiore al quindici per cento del totale delle stesse. Nel caso in cui venga superato il predetto limite le azioni eccedenti dovranno essere cedute entro 18 mesi e il diritto di voto per la parte eccedente è sospeso in proporzione alle azioni da ciascuno detenute.";

c) al comma 3-*bis*, primo periodo, dopo le parole "assemblee territoriali" sono inserite le seguenti: " su base regionale";

d) al comma 3-*bis*, secondo periodo, dopo le parole: "i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo", sono inserite le seguenti: "purché le

determinazioni *ex adverso* siano adeguatamente motivate anche in termini di vantaggi compensativi.".»

22.0.101

PEROSINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 22-bis.

1. All'articolo 37-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 3-*bis*, secondo periodo, la parola «non» è soppressa."

22.0.102

PEROSINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 37-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 3-*ter*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole " si collocano nelle classi di rischio migliori", sono inserite le seguenti: "ovvero quelle che, alternativamente, abbiano almeno due dei seguenti requisiti fondi propri superiori a euro 100 milioni, CET 1 > 15%, rapporto crediti deteriorati/crediti alla clientela < 15%:";

b) alla lettera a), le parole: "nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite", sono soppresse;

c) alla lettera b), le parole: "che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi.", sono soppresse;

d) alla lettera c):

1) dopo la parola "nominano" è inserita la seguente: "autonomamente";

2) le parole "e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina" sono soppresse.».
